CAMERA DEI DEPUTATI

174. **LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2023**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . *Pag.* 2

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 54

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 55

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 5

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti della SVIMEZ 4

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Filippo Romano, prefetto di Agrigento 4

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Giuristi democratici, *Legal Team*, LasciateCIEntrare e Tavolo asilo e Immigrazione 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso la SOAS dell'Università di Londra e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 4

SEDE REFERENTE

Lunedì 2 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy *Fausta Bergamotto.*

La seduta comincia alle 17.15.

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che sono state presentate 210 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge oggetto di conversione *(vedi allegato)*.

Ricorda preliminarmente che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Segnala che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ciò premesso, rileva che il decreto-legge in esame reca misure urgenti riconducibili a diverse finalità, raccolte in due grandi ambiti di intervento riferiti rispettivamente alla tutela degli utenti e a misure in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici.

In considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Iaria 3.13, che prevede l'istituzione di un registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista di trasporto pubblico non di linea;

Barbagallo 4.04, che apporta modifiche di carattere ordinamentale alla disciplina relativa alla soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori;

Pavanelli 9.01, che reca l'istituzione di una società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche;

gli identici Ubaldo Pagano 12-*quater*.01 e Donno 12-*quater*.02, che includono tra gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a fini previdenziali i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo;

Grimaldi 12-*quater*.07, che attribuisce all'INPS il diritto alla ripetizione delle somme riconosciute a titolo di ammortizzatori sociali in caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro;

Grimaldi 12-*quater*.08, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di decadenza dalle prestazioni connesse allo stato di disoccupazione in caso di provvedimento giudiziale di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;

Ubaldo Pagano 21.01, che reca disposizioni in materia di proroga dei termini

per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico.

Segnala, da ultimo, che deve ritenersi irricevibile l'articolo aggiuntivo Grimaldi 18-*bis*.01, in quanto la proposta è priva di contenuto normativo, riproducendo sostanzialmente il contenuto di una disposizione già vigente, contenuta nell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 19.30 della giornata odierna e che nella giornata di domani, martedì 3 ottobre, sarà dato conto dell'esito di tali richieste, in apertura della seduta convocata alle ore 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 2 ottobre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti della SVIMEZ.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.40 alle 18.20.

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 19.40.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Filippo Romano, prefetto di Agrigento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.40 alle 20.

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Giuristi democratici, *Legal Team*, LasciateCIEntrare e Tavolo asilo e Immigrazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20 alle 21.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 21 alle 21.25.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso la SOAS dell'Università di Londra e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 21.25 alle 21.55.

ALLEGATO

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra il Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.2. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra il Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.3. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero *fino a:* o un abuso di posizione dominante *con le seguenti:* da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in

concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma* 2;

b) *al comma 3, sopprimere le parole*: Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera *a)* e *b)*;

c) *sopprimere il comma 4*.

1.4. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* può tener conto *con le seguenti:* tiene conto;

b) *alla lettera* a)*, dopo le parole:* con le isole *aggiungere le seguenti:* e con i territori geograficamente svantaggiati;

c) *alla lettera* b)*, dopo la parola:* durante *aggiungere le seguenti:* ovvero verso.

1.5. Todde, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Traversi, Donno, Fede, Iaria, Torto.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* può tener conto *con le seguenti:* tiene conto;

b) *sostituire la lettera* c) *con la seguente: c)* conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori superiore alla tariffa media del volo di oltre il 100 per cento, praticata nell'anno precedente.

1.6. Todde, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.7. Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera *b)*. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.8. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi. ».

1.10. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero. ».

1.11. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis,* Per le rotte di cui al comma 2, lettere *a),* è istituito un tavolo interistituzionale, anche permanente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

1.12. Todde.

Al comma 6, dopo le parole: In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità *aggiungere le seguenti:* , sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti,.

1.13. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) al comma 14, le parole da: « secondo modalità da definirsi » fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: « garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito *web*, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di *comarketing*;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori »;

b) alla lettera b)*, sostituire la parola:* annualmente *con la seguente:* semestralmente.

1.14. Todde, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio.

Sopprimere il comma 10.

1.15. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: otto unità *con le seguenti:* dieci unità *e le parole:* due unità *con le seguenti:* quattro unità.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo: A quota parte degli oneri derivanti dal presente comma, relativi all'incremento della pianta organica dell'Autorità di due unità della carriera direttiva e di due unità della carriera operativa, si provvede mediante un ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-*ter* e 7-*quater*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

1.16. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto « Vincenzo Bellini » di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.

1.17. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2.1. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana

e della regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.

2.01. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.

2.02. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.03. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-*bis*, comma 3, del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'esito della ricognizione, i comuni possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3.1. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche;

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* L'ulteriore licenza può essere rilasciata *aggiungere le seguenti:* , previa procedura selettiva,.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) *al comma 9, lettera* a), *capoverso comma 5-*quater, *all'alinea aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio.

3.2. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: licenze aggiuntive *aggiungere le seguenti:* , non cedibili a terzi,.

3.3. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.4. Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* in deroga alla *con le seguenti:* nel rispetto della;

b) *dopo le parole:* a incrementare *aggiungere le seguenti:* , previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea,;

c) *sostituire le parole:* in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate *con le seguenti:* secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo

di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.

3.5. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , in misura *fino a:* rilasciate,.

3.6. Santillo, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.

3.7. Cherchi, Cantone, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi, Carmina.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto.

3.8. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3.9. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 4, sostituire le parole: ai fini dell'acquisto *con le seguenti:* ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine.

3.10. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: per l'acquisto *con le seguenti:* per l'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine.

3.11. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 5, lettere a) *e* b), *sostituire la parola:* sostituiscono *con la seguente:* rottamano.

3.12. Iaria, Cantone, Torto, Traversi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del Servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, adotta un decreto per l'istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.

3.13. Iaria, Fede, Torto, Traversi, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di rispondere alle peculiarità e alle esigenze territoriali e assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione e il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i tito-

lari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.

3.14. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 9, lettera a), *capoverso comma 5-*bis, *primo periodo, dopo le parole:* degli utenti alla mobilità, *aggiungere le seguenti:* i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre consentito avvalersi *con le seguenti:* di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento,.

3.15. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 9, lettera a), *capoverso comma 5-*quater, *all'alinea aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio.

3.16. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Al comma 9, lettera a), *capoverso comma 5-*quater, *alla lettera* b) *sostituire la parola:* almeno *con la seguente:* anche.

3.17. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Sopprimere il comma 10.

3.18. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: 7 agosto 2023 *con le seguenti*: 30 agosto 2023;

b) *dopo le parole*: Regione Sardegna *aggiungere le seguenti*: nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di agosto;

c) *sostituire le parole*: 15 milioni *con le seguenti*: 25 milioni.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti*: 25 milioni.

4.1. Lai, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

*(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-*bis *del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 5 agosto 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo

26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

*** 4.01.** Peluffo, Ubaldo Pagano.

*** 4.02.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.

4.03. Peluffo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera *h)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

4.04. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.05. Ubaldo Pagano, Guerra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.06. Ubaldo Pagano, Peluffo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

4.07. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

4.08. Ubaldo Pagano.

ART. 5.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante « Una normativa sui chip per l'Europa », al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di *chip* a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni di euro per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di *chip* a semiconduttore, il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 01, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro il 30 settembre 2024, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.

5.1. Peluffo, Ubaldo Pagano.

ART. 5-*bis*.

Sopprimerlo.

5-*bis*.1. Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana.

ART. 7.

*Sopprimere il comma 2-*bis.

7.1. Todde, Dell'Olio, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Torto, Carmina.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni ».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1-*bis*, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1. Fossi, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, primo periodo, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « duecentoquaranta giorni »;

b) al comma 228, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

c) al comma 235, terzo periodo, le parole: « aumentato del 500 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato del 700 per cento ».

8.2. Fossi, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « delle somme di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e ».

8.3. Fossi, Ubaldo Pagano.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9.1. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione europea contenuti nel « Piano d'azione sulle materie prime critiche », di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'Unione europea.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministro dell'economia e delle finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) eventuale costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente articolo nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9.01. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° agosto 2023 *con le seguenti:* 1° luglio 2023.

10.1. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 2,9 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.2. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 2,9 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.3. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024;

b) *al primo periodo, sostituire le parole:* che provvedono alla cattura ed allo smaltimento *con le seguenti:* colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura;

c) *al secondo periodo, sostituire le parole da:* dell'autorizzazione di spesa *fino alla fine del comma con le seguenti:* del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.4. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca *con le seguenti:* dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca;

b) *sostituire le parole:* ed allo smaltimento *con le seguenti:* ,allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.

10.5. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca *con le seguenti:* dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca;

b) *sostituire le parole:* ed allo smaltimento *con le seguenti:* , allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche

ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.

10.6. Caramiello, Torto, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca *con le seguenti:* dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca;

b) *sostituire le parole:* ed allo smaltimento *con le seguenti:* e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali.

*** 10.7.** Caramiello, Donno, Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio.

*** 10.8.** Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di acquacoltura *aggiungere le seguenti:* , con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,

10.9. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed allo smaltimento.

10.10. Caramiello, Donno, Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio.

Al comma 1, sostituire le parole: ed allo smaltimento *con le seguenti:* e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali.

10.11. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di mitilicoltura.

10.12. Caramiello, Torto, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis*. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono rispettivamente svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.

10.13. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.

10.14. Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: e delle foreste aggiungere *le seguenti:* , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

10.15. Caramiello, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Carmina, Torto.

Al comma 2, dopo le parole: e delle foreste *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

10.16. Vaccari, Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

2-*ter*. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.17. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-*ter*. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1139, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.

*** 10.18.** Grimaldi.

*** 10.19.** Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1

(*Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu*)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.01. Caramiello, Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.02. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le imprese di cui al comma 1 titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.

10.03. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

ART. 10-*bis*.

*Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 10-*ter*.

(Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale del PNRR, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

10-*bis*.01. Grimaldi, Piccolotti.

ART. 11.

Al comma 3, sostituire le parole: 7 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 3-*quater *aggiungere il seguente:*

3-*quinquies*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.1. Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 3, sostituire le parole: 7 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

11.2. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

*Dopo il comma 3-*quater, *aggiungere il seguente:*

3-*quinquies*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.3. Caramiello, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto, Carmina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili*)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 11.01.** Vaccari, Ubaldo Pagano.

*** 11.02.** Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura*)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello

stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11.03. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Fondo per la ricerca sulla peronospora*)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato « Fondo per la ricerca sulla peronospora », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.04. Caramiello, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto, Carmina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la

concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.05. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.06. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Contributo a fondo perduto per il settore viticolo*)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.07. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.08. Caramiello, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto, Carmina, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche*)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50 per cento alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11.09. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.

(*Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo*)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (plasmopara viticola), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.010. Caramiello, Carmina, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Torto.

ART. 11-*ter*.

Sopprimerlo.

11-*ter*.1. Sergio Costa, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 12.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. *con le seguenti:* 31 dicembre 2024;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* 51,2 milioni *con le seguenti:* 61,4 milioni;

c) *al terzo periodo, sostituire le parole:* 51,2 milioni *con le seguenti:* 61,4 milioni.

12.1. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* non ulteriormente prorogabile;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 80 per cento *e sostituire le parole:* 5,8 milioni *ovunque ricorrono con le seguenti:* 7,7 milioni;

d) *sopprimere il comma 4.*

12.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sopprimere il comma 2.

12.3. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* del primo diritto utile *ovunque ricorrono con le seguenti:* dei diritti utili;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* 31 ottobre 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024.

12.4. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 31 ottobre 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024 *e le parole:* 60 per cento *con le seguenti:* 80 per cento;

b) *sostituire le parole:* 5,8 milioni *ovunque ricorrono con le seguenti:* 7,7 milioni.

12.5. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.

12.6. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Sopprimere il comma 4.

12.7. Barzotti, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, Aiello, Carmina, Carotenuto.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* 31 ottobre 2024 *con le seguenti:* 31 dicembre 2024 *e le parole:* 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;

b) *sostituire le parole:* di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 *ovunque ricorrono con le seguenti:* di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027;

c) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.8. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di *business* di Alitalia – Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.

12.9. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 12-*bis*.

Sopprimerlo.

12-*bis*.1. D'Orso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 12-*ter*.

Sopprimerlo.

12-*ter*.1. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12-*quater*.

Dopo l'articolo 12-quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo. »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* », sono sostituite dalle seguenti: « *a), b), c), d)* e *d-bis)* »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a), b), c)* e *d)* », sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)* »;

d) al comma 7, le parole: « lettere *a), b), c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)* ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

*** 12-*quater*.01.** Ubaldo Pagano.

*** 12-*quater*.02.** Donno, L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci.

Dopo l'articolo 12-quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

**** 12-*quater*.03.** Ubaldo Pagano.

**** 12-*quater*.04.** Donno, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci, L'Abbate, Aiello.

*Dopo l'articolo 12-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Indennità contratto di lavoro part-time *ciclico)*

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – piano di gestione n. 1 del capitolo 2215.

12-*quater*.05. Grimaldi, Mari.

*Dopo l'articolo 12-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

1. Al comma 328, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024, nel limite di spesa di 40 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12-*quater*.06. Ubaldo Pagano.

*Dopo l'articolo 12-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Diritto alla ripetizione di indebito da parte dell'INPS in caso di reintegrazione nel posto di lavoro)

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme

percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.

12-*quater*.07. Grimaldi, Mari.

*Dopo l'articolo 12-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. L'articolo 2, comma 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme *medio tempore* percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.

12-*quater*.08. Grimaldi, Mari.

*Dopo l'articolo 12-*quater, *aggiungere il seguente:*

Art. 12-*quinquies*.

(Politiche attive di sostegno all'occupazione)

1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12-*quater*.09. Donno, L'Abbate, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Torto, Tucci.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* made in Italy *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,;

b) *sopprimere i commi 5 e 6*.

13.2. Todde, Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Torto, Carmina, Dell'Olio.

Al comma 2, dopo le parole: un miliardo di euro *aggiungere le seguenti:* ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.

13.3. Ghio, Ubaldo Pagano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

13.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

13.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

13.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio *con le seguenti:* ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio;

b) *sopprimere le seguenti parole:* e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale.

13.7. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.

13.8. Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Pavanelli, Appendino, Todde, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.

13.9. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 13-*bis*.

Sopprimerlo.

13-*bis*.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 1, dopo le parole: Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico *aggiungere le seguenti:* e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie.

13-*bis*.2. Grimaldi, Mari.

ART. 14.

Sopprimerlo.

*** 14.1.** Simiani.

*** 14.2.** Bonelli, Grimaldi, Ghirra.

*** 14.3.** Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.4. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.5. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.6. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16.1. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

*Al comma 1, capoverso comma 3-*bis*, sopprimere l'ultimo periodo.*

*** 16.2.** Simiani, Ubaldo Pagano.

*** 16.3.** Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione pari a 200 milioni di euro »;

b) le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 100 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17.1. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17.2. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Sopprimere il comma 2.

17.3. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

*Sopprimere i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter *e 3-*quater.

17.4. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

ART. 18.

*Sopprimere i commi 2, 3, 3-*bis *e 3-*ter.

18.1. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis*. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2.

18.2. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

ART. 18-*bis*.

Sopprimerlo.

18-*bis*.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

*Dopo l'articolo 18-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 18-*ter*.

(Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: « *m)* tre rappresentanti della Conferenza unificata ».

18-*bis*.01. Grimaldi, Mari.

ART. 19.

Al comma 1 sostituire le parole da: 18 milioni fino a: per l'anno 2025 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* da parte dei comuni *aggiungere le seguenti:* per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno;

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.

19.1. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, sopprimere le parole: Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2,.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3.

19.2. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 9-*quinquies*, aggiungere i seguenti:*

9-*sexies*. È istituto un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.

9-*septies*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*quinquies*.1, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

19.3. Zanella, Grimaldi.

*Dopo il comma 9-*quinquies*, aggiungere il seguente*:

9-*sexies*. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturno di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel-

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

19.4. Santillo, Carmina, Donno, Dell'Olio, Torto.

*Dopo l'articolo 19-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. *19-*ter.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera *e)*, dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo » sono sostituite dalle seguenti: « dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo ».

19.01. Ubaldo Pagano.

ART. 20.

Sopprimerlo.

*** 20.1.** Barbagallo, Ubaldo Pagano.

*** 20.2.** Santillo, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* del settore dell'autotrasporto merci *con le seguenti:* delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* operanti nel settore dell'autotrasporto merci *con le seguenti*: che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse;

c) *alla rubrica, sostituire la parola:* autotrasporto *con le seguenti:* trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.

20.3. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Sopprimere il comma 2.

*** 20.4.** Barbagallo, Ubaldo Pagano.

*** 20.5.** Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1-*bis*, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-*ter*. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: « 4. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale ».

2-*quater*. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

20.6. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* con decreto annuale del Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti:* da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno;

2) *sostituire le parole:* 100 milioni *con le seguenti:* 200 milioni;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* 20 euro *con le seguenti:* 40 euro.

21.1. Ubaldo Pagano.

*Dopo il comma 5-*ter, *aggiungere i seguenti:*

5-*ter*.1. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione Siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo *una tantum* di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-*ter*.2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 5-*ter*.1, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-*ter*.3. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-*ter*.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.2. Ubaldo Pagano.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in materia di sicurezza urbana *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato.

21.3. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Al comma 6, sostituire le parole: 2 milioni di euro *ovunque ricorrono, con le seguenti:* 5 milioni di euro.

21.4. Barbagallo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

21.01. Ubaldo Pagano.

ART. 21-*ter*.

Dopo l'articolo 21-ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 21-*quater*.

(Differimento del termine per la trasmissione della relazione sugli obiettivi di servizio per l'anno 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « entro il 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2023 ».

21-*ter*.01. Grimaldi, Zanella.

ART. 22.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni.

22.1. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Destinazione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale)

1. Il comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« *1*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti all'amministrazione cui appartiene l'organo che ha effettuato il relativo accertamento, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. »

22.01. Ubaldo Pagano.

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera 0a), *aggiungere la seguente*:

0a-bis) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali »;

2) al comma 4, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

23.1. Manzi, Bakkali, Gnassi, Andrea Rossi, Simiani, Ubaldo Pagano, Vaccari.

Al comma 1, dopo la lettera 0b), *aggiungere la seguente:*

0b-bis) all'articolo 7, il comma 12 è abrogato.

23.2. Andrea Rossi, Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, lettera 0e), *dopo le parole:* all'articolo 20-*ter*, *aggiungere le seguenti:* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e

tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito dalla società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate. » e al.

23.3. Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Ubaldo Pagano, Bakkali, Gnassi.

Al comma 1, lettera b-bis), *numero 3), capoverso 8-*bis, *sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.

23.4. Gnassi, Bakkali, Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 1, lettera b-quater), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *e)*; ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. ».

23.5. Simiani, Bakkali, Gnassi, Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), *aggiungere la seguente:*

b-quinquies) all'articolo 20-*novies*, al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente decreto possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. ».

23.7. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), *aggiungere, in fine, le seguenti:*

b-quinquies) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 507.138.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 510.138.598 euro per l'anno 2023 »;

2) dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b-sexies) all'Allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

« UMBRIA;

PG ASSISI Tutto il territorio comunale;

PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale;

PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale;

PG VALTOPINA Tutto il territorio comunale. »

23.8. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera b-quater), *aggiungere le seguenti:*

b-quinquies) all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 507.138.598 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 509.138.598 euro per l'anno 2023 »;

2) dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b-sexies) all'Allegato 1, voce Emilia-Romagna, sono aggiunte, in fine, le seguenti righe:

« RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale;

RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale ».

23.10. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.

*Al comma 1-*bis, *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

*** 23.11.** Gnassi, Andrea Rossi, Ubaldo Pagano, Bakkali, Simiani, Vaccari.

*** 23.12.** Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.

*Dopo il comma 1-*quinquies, *aggiungere il seguente:*

1-*sexies*. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.13. Fassino, Scarpa.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle

delibere del Consiglio dei ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

23.01. Vaccari, Bakkali, Gnassi, Andrea Rossi, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al decreto-legge n. 61 del 2023, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime « *de minimis* », ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b),* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.02. Appendino, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Pavanelli, Cappelletti.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo pe-

riodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.03. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600.000 euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui al medesimo articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per il biennio 2023-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.04. Lovecchio, Raffa, Torto, Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per l'anno 2023 è attribuito un contributo straordinario pari a 500.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.05. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

23.06. Andrea Rossi, Bakkali, Gnassi, Simiani, Vaccari, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finan-

ziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

23.08. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ascari.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis*.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022. ».

*** 23.09.** Peluffo, Ubaldo Pagano.

*** 23.010.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024 »;

b) dopo le parole: « per quelle sostenute nell'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025 ».

2. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

3. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati

anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravi per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita » sono aggiunte le seguenti: « , o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio. ».

7. Il comma 10-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: « 10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio." ».

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis* e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva *una tantum* per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E – F24 ELIDE. ».

24.1. Ubaldo Pagano, Simiani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole. « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 8-*bis*, secondo periodo, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 8-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.

24.2. Merola, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicem-

bre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

24.4. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, dell'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

24.6. Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

24.7. Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

24.8. Simiani, Bakkali, Gnassi, Andrea Rossi, Vaccari, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.

24.9. Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*quinquies* è abrogato.

24.10. Ubaldo Pagano.

ART. 25.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, com-

prese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

25.1. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al primo periodo.

25.2. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: « 1-*quinquies*.1. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. ».

25.01. Ubaldo Pagano, Simiani.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2023 *con le seguenti:* per gli anni 2023 e 2024

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

b) *sopprimere il comma 3*;

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a)*, è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b)*, è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

d) *sopprimere il comma 5-*bis;

e) *al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* per essere assegnate al finanziamento *fino a fine periodo, con le seguenti:* per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

3) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

26.1. Francesco Silvestri, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Carmina.

Al comma 2, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

26.2. Grimaldi, Borrelli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

26.3. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40, lettera *b)*, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento.

26.5. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, dopo le parole: in corso al 1° gennaio 2023. *aggiungere le seguenti:* L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'im-

posta straordinaria determinata ai sensi del comma 2.

26.6. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.

26.7. Ubaldo Pagano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.

*** 26.8.** Ubaldo Pagano.

*** 26.9.** Lovecchio, Fenu, Raffa, Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la sola esclusione dei titoli di Stato.

26.11. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma.

26.12. Raffa, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Torto.

*Sopprimere il comma 5-*bis.

*** 26.13.** Grimaldi, Borrelli.

*** 26.14.** Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

*Sostituire il comma 5-*bis *con i seguenti:*

5-*bis*. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

5-*ter*. Il Fondo di cui al comma 5-*bis* è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

5-*quater*. Il Fondo è gestito da un <<Comitato>> composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5-*quinquies*. Il comitato di cui al comma 5-*quater*:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-*bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5-*sexies*. Il Fondo di cui al comma 5-*bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

5-*septies*. Il Fondo di cui al comma 5-*bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

26.15. Ubaldo Pagano.

*Al comma 5-*bis*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un « Comitato » composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

26.16. Ubaldo Pagano.

*Al comma 5-*bis*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale.

26.17. Ubaldo Pagano.

Al comma 7, dopo le parole: delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *aggiungere le seguenti:* , delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

Conseguentemente, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con priorità » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente »;

b) dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le seguenti: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui ».

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, al medesimo comma, le parole: « non superiore a 40.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro annui ».

26.19. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis*

(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

26.01. Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Fenu.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-*bis.*

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

26.02. Ubaldo Pagano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 54

Audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino *(Seguito e rinvio)* 54

AVVERTENZA 54

Lunedì 2 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino.

(Seguito e rinvio).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Fabio TRIZZINO, *legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino*, svolge il proprio intervento.

La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.55.

Fabio TRIZZINO, *legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino*, prosegue il proprio intervento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi conclusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi, saranno oggetto di una seduta da convocare a breve.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

INDICE GENERALE

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 5

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti della SVIMEZ 4

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Filippo Romano, prefetto di Agrigento 4

Audizione informale, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di rappresentanti di Giuristi democratici, *Legal Team*, LasciateCIEntrare e Tavolo asilo e Immigrazione 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 4

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 124/2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo) di Irini Papanicolopulu, professoressa di diritto internazionale presso la SOAS dell'Università di Londra e Paolo Bonetti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 4

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 54

Audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino *(Seguito e rinvio)* 54

AVVERTENZA 54

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0054320